



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. n.R.U.99704/U

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n.16 e, in particolare, l'art. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1 comma 488 che ha stabilito la ritenuta unica del 6 per cento sulle vincite al gioco del lotto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 89, concernente la facoltà per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di apportare, ogni qualvolta ritenuto necessario, innovazioni al gioco del lotto;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modifiche, e, in particolare, l'art. 49 recante limitazioni all'uso del contante con finalità antiriciclaggio;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, e successive modifiche, con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al Lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata “10eLOTTO”;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, e successive modifiche con il quale il “10eLOTTO” è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

Visto il decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’art. 24, comma 39, che attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – la possibilità di apportare con proprio provvedimenti innovazioni al gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385 e, in particolare, l’art. 2 concernente le nuove disposizioni per le modalità del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 19 giugno 2014 concernente la nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominata “NUMERO ORO”

Visto l’atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555 sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia s.r.l.;

Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite a eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l’art. 6, comma 2, che fissa all’otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto;

Considerata l’esigenza, a seguito dell’introduzione della nuova ritenuta sulle vincite conseguite nel gioco del lotto , di garantire per l’opzione NUMERO ORO premi netti di importi pari a multipli di euro, senza la possibilità di corrispondere premi con parti centesimali di euro, al fine di evitare l’appesantimento dell’attività di pagamento presso le ricevitorie ridefinendo i moltiplicatori degli importi giocati mantenendo altresì l’attuale pay-out medio del gioco;

Vista la nota del 6 marzo 2017, n. 0085/1, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l., ha proposto delle innovazioni sui giochi numerici a quota fissa, fra i quali una nuova opzione del gioco del 10eLOTTO denominata DOPPIO ORO che, aumentando la frequenza di vincita può realizzare l’obiettivo di sostenere e garantire l’attuale raccolta del gioco adeguando l’offerta alle richieste dei giocatori;

Vista la certificazione presentata dalla Società Lottoitalia s.r.l. relativa al calcolo probabilistico delle varie categoria di vincita e alla determinazione del pay-out relativo alla struttura premi per la nuova opzione del gioco DOPPIO ORO;

Vista la disposizione del Direttore Centrale gestione tributi e monopolio giochi del 7 settembre 2017, n.94004/U, con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle soluzioni tecnologiche per l’introduzione del gioco opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO denominato DOPPIO ORO;

Visto il verbale della suddetta Commissione, dell'11 settembre 2017, che all'esito delle prove effettuate ha confermato che il sistema estrazionale assicura le condizioni richieste di imprevedibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;

Ritenuto di poter condividere l'iniziativa proposta:

DETERMINA

Articolo 1 (oggetto)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità della nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO, denominata DOPPIO ORO e ridefinisce i moltiplicatori delle vincite attribuite dalla formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO, denominata NUMERO ORO.
2. La giocata al 10eLOTTO non comporta obbligatoriamente l'effettuazione di una giocata con l'opzione DOPPIO ORO

Articolo 2 (modalità di gioco)

1. Per partecipare alla formula di gioco del DOPPIO ORO è necessario effettuare una giocata al 10eLOTTO, in una o più delle relative tre modalità previste e al gioco complementare ad esso collegato, denominato NUMERO ORO
2. L'individuazione del DOPPIO ORO, con riferimento alla modalità di gioco scelta, avviene come di seguito descritto:
 - a) **modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto:** il DOPPIO ORO coincide con il secondo numero estratto della Ruota di BARI;
 - b) **modalità immediata:** il NUMERO ORO e il DOPPIO ORO sono individuati automaticamente dal sistema tra i 20 numeri che compongono la combinazione vincente al 10eLOTTO con la modalità immediata e personalizzata di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009;
 - c) **modalità di estrazione ad intervallo di tempo:** il NUMERO ORO e il DOPPIO ORO, per ogni combinazione vincente di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), del Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009, sono individuati automaticamente dal sistema tra i 20 numeri estratti.

Articolo 3
(posta di gioco)

1. La posta di gioco del DOPPIO ORO è pari a quella della corrispondente giocata al 10eLOTTO e al NUMERO ORO e vi si aggiunge.

Articolo 4
(giocate per più concorsi consecutivi)

1. La giocata al 10eLOTTO con opzione al NUMERO ORO e al DOPPIO ORO per più concorsi consecutivi e la relativa rendicontazione delle giocate, sono disciplinate dal decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e successive modificazioni.

Articolo 5
(vincite)

1. La vincita con l'opzione DOPPIO ORO viene conseguita in caso di corrispondenza tra il NUMERO ORO e il DOPPIO ORO, estratti con una delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2, e due qualsiasi dei numeri pronosticati al 10eLOTTO.
2. Il premio attribuito dal DOPPIO ORO è determinato con riferimento ai numeri giocati ed ai numeri esattamente pronosticati al 10eLOTTO e risulta dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
3. Con l'opzione DOPPIO ORO in caso di corrispondenza di uno solo dei numeri pronosticati o con il NUMERO ORO o il DOPPIO ORO si consegue la sola vincita al NUMERO ORO.
4. Con l'opzione DOPPIO ORO nel caso in cui si è pronosticato un solo numero e lo stesso è corrispondente con il NUMERO ORO o il DOPPIO ORO si consegue la sola vincita al NUMERO ORO.
5. Il premio conseguito con l'opzione DOPPIO ORO è comprensivo dei premi conseguiti al 10eLOTTO e al NUMERO ORO, con esclusione di ogni cumulabilità.

Articolo 6
(partecipazione al gioco)

1. La partecipazione alla formula di gioco, avviene:
 - a) attraverso la compilazione della schedina di gioco che ha una sezione nella quale indicare l'esercizio dell'opzione ;
 - b) comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al 10eLOTTO, la volontà di scelta dell'opzione .

Articolo 7 (scontrino)

1. Per ogni giocata al 10eLOTTO contenente la giocata opzionale al NUMERO ORO e al DOPPIO ORO viene emesso apposito scontrino di gioco con indicati, in aggiunta a quanto già previsto per una giocata al 10eLOTTO, i seguenti ulteriori dati:
 - a) l'indicazione delle opzioni;
 - b) l'importo giocato per l'opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO ;
 - c) l'importo totale giocato pari:
 - c.1) per giocata singola, al triplo della posta giocata al 10eLOTTO;
 - c.2) per giocata in abbonamento, all'importo totale della giocata singola per il numero dei concorsi cui la giocata in abbonamento si riferisce;
 - d) il NUMERO ORO e il DOPPIO ORO individuati dal sistema tra i numeri estratti, qualora si sia scelta come modalità di estrazione al 10eLOTTO quella immediata;
2. Gli scontrini con l'opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO costituiscono l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite conseguite.
3. Uno scontrino con l'opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO, non può mai essere annullato.
4. Il ricevitore, qualora la stampa dello scontrino risulti errata o incompleta, richiede tramite il terminale di gioco la stampa di un nuovo scontrino, sul quale sono riportati gli estremi della giocata risultata errata o incompleta.
5. Nel caso in cui sia impossibile per motivi tecnici del sistema effettuare l'estrazione con modalità immediata, trova applicazione quanto previsto dall'art. 8 comma 9 del Decreto Direttoriale 13 luglio 2009.

Articolo 8 (rideterminazione moltiplicatori NUMERO ORO)

1. Le Tabelle dei moltiplicatori del NUMERO ORO di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale del 19 giugno 2014, sono sostituite con le Tabelle A e B della presente determinazione di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 9
(bollettino ufficiale)

1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al 10eLOTTO con le opzioni NUMERO ORO e DOPPIO ORO, distinte per modalità di estrazione.

Articolo 10
(disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto e del 10eLOTTO ed, in particolare, alle vincite del 10eLOTTO con l'opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, all'art. 6 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il concessionario, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, è tenuto ad integrare sul proprio sito le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco 10eLOTTO, includendovi quelle relative all'opzione DOPPIO ORO introdotta dal presente provvedimento.

Articolo 11
(entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente determina trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2017.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.agenziadoganemonopoli.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma 19 settembre 2017

Alessandro ARONICA
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*